



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO



Regolamento Elettorale dell'Università degli Studi di San Marino

Parte Prima (Principi Generali)

Art. 1 (Validità delle votazioni)

Le votazioni relative all'elezione dei componenti gli organi sono valide se ad esse abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari organi è, invece, sufficiente la partecipazione del 20% degli aventi diritto al voto.

Art. 2 (Modalità di svolgimento delle votazioni)

Le votazioni avvengono, di regola, a scrutinio segreto, salvo che una diversa modalità non venga decisa, all'unanimità, dal singolo organismo che deve procedervi.

Art. 3 (Divieto di delega)

Il voto deve essere espresso personalmente da ogni singolo avente diritto. Non sono, pertanto, ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 4 (Quorum: rinvio)

Per l'elezione nelle singole cariche risulta eletto colui che abbia riportato i *quorum* stabiliti nella parte terza del presente Regolamento.

Qualora nessuno riporti il numero di voti corrispondenti ai *quorum* indicati, si procederà col sistema del ballottaggio fra i due candidati che, nella seconda votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 5 (Indizione delle elezioni, tempi per il loro espletamento e funzionamento degli organi collegiali)

Le elezioni nelle singole cariche sono indette dal Decano della struttura presso la quale le elezioni medesime debbono avvenire.

Debbono essere indette con modalità temporali tali da assicurare il loro espletamento prima della scadenza dalla carica dei soggetti che debbono essere sostituiti dai nuovi eletti.

In ogni caso, qualora per cause di forza maggiore non si riesca ad eleggere tempestivamente alcuni dei componenti degli organi collegiali, questi restano comunque validamente in funzione, potendo attendere ad ogni incombenza e svolgere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

le proprie attribuzioni, purché, tuttavia, resti in carica almeno la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.

Art. 6 (Rinunzia all'incarico elettivo, decadenza dallo stesso e perdita dei requisiti soggettivi per svolgerlo).

Qualora a seguito di dimissioni, di perdita dei requisiti soggettivi necessari, ovvero per altre cause, il soggetto eletto decada dalle sue funzioni e/o dagli organismi presso i quali le espletava, subentrerà, al suo posto, il primo dei non eletti, che resterà in carica per il periodo residuo.

Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze e degli organi collegiali, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale e delle sue deliberazioni, purché, tuttavia, resti in carica almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7 (Prorogatio)

I soggetti che rivestono funzioni individuali, come pure gli organi collegiali conservano le proprie funzioni in regime di *prorogatio* sino alla loro sostituzione o ricostituzione. In ogni caso, a prescindere da quando abbia iniziato la propria funzione, l'eletto cessa dalla carica al termine dell'anno accademico che coincide con l'anno di scadenza del proprio mandato.

Parte Seconda

(Commissione Elettorale)

Art. 8 (Nomina e composizione della Commissione elettorale)

La Commissione Elettorale è nominata con decreto del Rettore, e resta in carica per un triennio.

E' formata da tre componenti prescelti dal Rettore, due dei quali fra il personale docente appartenente al Corpo Accademico indicato dall'art. 20 della l. n. 67 del 2014, ed uno fra il personale tecnico-amministrativo.

Qualora uno dei componenti venga meno è sostituito con decreto del Rettore. Il sostituto resta in carica soltanto per il residuo periodo del triennio.

Art. 9 (Competenze ed attribuzioni della Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale, che procede ad eleggere al suo interno il Presidente ed il segretario, decide dei ricorsi coi quali vengano segnalate e denunciate irregolarità nelle procedure elettorali.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è possibile ricorrere al Senato Accademico, che si pronuncerà nella seduta immediatamente successiva alla presentazione del ricorso.

La Commissione Elettorale, inoltre, sovrintende alla tenuta delle liste elettorali; indica i criteri di scelta dei componenti i seggi elettorali; accerta la regolarità delle procedure elettorali; vigila sul rispetto delle regole relative al corretto svolgimento della propaganda elettorale; verifica la regolarità dei verbali trasmessi dai seggi elettorali; comunica al Rettore i risultati delle votazioni.

Art. 10 (Funzionamento della Commissione Elettorale)

La Commissione opera con la presenza necessaria di tutti i suoi componenti ed assume deliberazioni e determinazioni col voto favorevole della maggioranza di essi.

Parte Terza

(Elettorato passivo ed attivo per le singole cariche e quorum necessari)

Art. 11 (Elettorato passivo alla carica di Rettore)

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, della l. n. 67 del 2014, il Senato Accademico propone al Consiglio Grande e Generale, per la nomina alla carica di Rettore, un professore ordinario o una personalità di chiara fama scientifica a livello internazionale.

In prima votazione, viene eletto e proposto chi abbia conseguito i due terzi dei voti degli aventi diritto all'elettorato attivo. Qualora non si raggiunga tale *quorum*, in seconda votazione viene eletto e proposto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal decano, che lo presiede, e da altri due membri del Senato Accademico.

Art. 11 bis (Elettorato attivo alla designazione del Rettore)

Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 14, comma 6, della l. n. 67 del 2014, fra i componenti del Senato Accademico, hanno diritto a partecipare al voto per la scelta del professore da designare e proporre, quale Rettore, al Consiglio Grande e Generale, soltanto i professori nominati dai Consigli di Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

Art. 12 (Elettorato passivo alla carica di rappresentante dei professori nel Consiglio dell'Università)

Il rappresentante dei professori nel Consiglio dell'Università è prescelto dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) della l. n. 67 del 2014, fra i professori del Corpo Accademico di cui all'art. 20 della medesima legge.

Risulta eletto il professore che abbia conseguito, in prima votazione, i due terzi, e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei componenti il Senato Accademico.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Rettore o da un suo delegato, che lo presiede, e da altri due membri del Senato Accademico.

Art. 12 bis (Elettorato attivo alla scelta del rappresentante dei professori nel Consiglio dell'Università).

Fra i componenti del Senato Accademico, hanno diritto a partecipare al voto per la scelta del rappresentante dei professori nel Consiglio dell'Università, soltanto i professori nominati dai Consigli di Dipartimento.

Art. 13 (Elettorato passivo ed attivo per l'elezione del rappresentante degli studenti e dei dottorandi di ricerca nel Consiglio dell'Università).

L'elettorato passivo ed attivo per la carica di rappresentante degli studenti e dei dottorandi di ricerca nel Consiglio dell'Università spettano agli studenti regolarmente iscritti nell'Università di San Marino.

Risulta eletto chi abbia riportato voti corrispondenti alla maggioranza relativa dei votanti.

Il seggio per l'espletamento delle votazioni è composto da un funzionario, che lo presiede, e da altre due unità del personale tecnico-amministrativo, tutti designati dal Direttore Generale.

Art. 14 (Elettorato passivo ed attivo per l'elezione del rappresentante degli studenti e dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento).

L'elettorato passivo ed attivo per la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento spettano ad ogni studente regolarmente iscritto ad uno dei Corsi di Laurea dello stesso Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

Risulta eletto chi abbia riportato voti corrispondenti alla maggioranza relativa dei votanti.

Il seggio per l'espletamento delle votazioni è composto da un Professore afferente al Dipartimento di cui si tratta, che lo presiede, e da altre due unità del personale tecnico-amministrativo, tutti designati dal Direttore del Dipartimento.

Art. 15 (Elettorato passivo ed attivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio dell'Università).

L'elettorato passivo ed attivo per la carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio dell'Università spetta indistintamente ad ognuno degli appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell'Università di San Marino.

Risulta eletto chi abbia riportato voti corrispondenti alla maggioranza relativa dei votanti.

Il seggio per l'espletamento delle votazioni è composto da un funzionario, che lo presiede, e da altre due unità del personale tecnico-amministrativo, tutti designati dal Direttore Generale.

Art. 16 (Elettorato passivo alla carica di componente del Senato Accademico)

I rappresentanti dei Dipartimenti nel Senato Accademico sono eletti, di norma, fra professori, professori ordinari, professori associati e ricercatori ed in genere in quelli indicati nell'art. 20 della l. n. 67 del 2014.

I tre professori che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), della l. n. 67 del 2014, debbono essere nominati da ogni singolo Dipartimento quali componenti del Senato Accademico, sono individualmente e singolarmente eletti, in prima votazione, con la maggioranza assoluta e, in seconda votazione, con la maggioranza relativa dei voti espressi dagli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, si forma un seggio elettorale composto dal Decano che lo presiede, e da altri due componenti il Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 bis (Elettorato attivo per la designazione dei componenti il Senato Accademico).

L'elettorato attivo per la nomina dei tre rappresentanti di ciascun Dipartimento in seno al Senato Accademico spetta a tutti i docenti afferenti al singolo Dipartimento,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

purché rientranti in una delle figure dei componenti il Corpo Accademico indicate nell'art. 20 della l. n. 67 del 2014.

Art. 17 (Elettorato passivo alla carica di Direttore del Dipartimento)

Il Direttore del Dipartimento viene eletto, di norma, fra professori, professori ordinari e professori associati e, soltanto in caso di assenza o di indisponibilità di tali categorie, fra gli altri docenti appartenenti al Corpo Accademico dell'Università indicati nell'art. 20 della l. n. 67 del 2014.

Risulta eletto chi abbia riportato, in prima votazione, i due terzi e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Decano, che lo presiede, e da altri due membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 17 bis (Elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento)

L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento spetta, indistintamente, a tutti i professori afferenti al Dipartimento.

Art. 18 (Elettorato attivo e passivo alla carica di Direttore dei Centri di Ricerca e didattica)

L'elettorato passivo ed attivo per la carica di Direttore dei Centri di Ricerca e di didattica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h), della l. n. 67 del 2014, spettano ad ogni professore appartenente al Dipartimento cui i Centri medesimi afferiscono.

Risulta eletto chi abbia riportato, in prima votazione, i due terzi e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Nel caso in cui neppure con la seconda votazione si pervenga all'elezione di uno dei candidati, si farà applicazione della disposizione del comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Decano, che lo presiede, e da altri due membri del Consiglio di Dipartimento.

Approvato dal Senato Accademico nella seduta dell'8 marzo 2017.